




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2127

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per  
la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla  
Valletta il 16 gennaio 1992

N. 135 – 9 settembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2127

Ratifica della Convenzione europea  
per la protezione del patrimonio archeologico

N. 135 – 9 settembre 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 2127

**Titolo breve:** **Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992**

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** III Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Chaouki

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** alla III Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

|   |          |
|---|----------|
| <b>ARTICOLI DA 2 A 13 DELLA CONVENZIONE E ARTICOLO 3 DEL DDL DI RATIFICA.....</b> | <b>3</b> |
| TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO .....  | 3        |



## PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni della Convenzione e del disegno di legge di ratifica considerate dalla relazione tecnica.

## ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

|   | <i>(euro)</i> |             |                             |
|---|---------------|-------------|-----------------------------|
|   | <b>2014</b>   | <b>2015</b> | <b>a decorrere dal 2016</b> |
| Articolo 13 della Convenzione<br><b>Spese di missione</b> | 2.580         | 2.580       | 2.580                       |

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

**ARTICOLI da 2 a 13 della Convenzione e ARTICOLO 3 del ddl di ratifica**

### **Tutela del patrimonio archeologico**

**Le norme** della Convenzione impegnano le Parti a collaborare per favorire, oltre alla conservazione del patrimonio archeologico, lo scambio di informazioni e i collegamenti tra esperti, nonché la promozione di procedure di controllo amministrativo e scientifico.

In particolare, si prevede che la collaborazione avvenga attraverso:

- la gestione di un inventario del proprio patrimonio archeologico e la classificazione dei monumenti nelle zone protette (articolo 2);
- l'acquisto o la protezione mediante altri mezzi appropriati, da parte dell'autorità pubblica, dei terreni destinati a diventare zone di riserva archeologica (articolo 4, I);
- la conservazione e la manutenzione del patrimonio archeologico, preferibilmente sul luogo d'origine (articolo 4, II);
- la creazione di depositi idonei per i reperti archeologici allontanati dal loro luogo d'origine (articolo 4, III);
- il sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali, in funzione delle rispettive competenze (articolo 6, I);
- l'aumento dei mezzi materiali dell'archeologia preventiva (articolo 6,II);
- la realizzazione o l'aggiornamento delle inchieste, degli inventari e della cartografia dei siti archeologici nei territori soggetti alla rispettiva giurisdizione (articolo 7);



- lo scambio a livello nazionale ed internazionale di elementi del patrimonio archeologico per fini scientifici e professionali e la promozione degli scambi di informazioni sulla ricerca archeologica e gli scavi in corso (articolo 8);
- lo scambio di esperienze e di esperti nelle materie relative al patrimonio archeologico nonché gli scambi di specialisti della conservazione del patrimonio archeologico (articolo 12);
- le attività informative, di proposta e di raccomandazione da parte di un comitato di esperti istituito dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa che ha l'incarico di seguire l'applicazione della Convenzione (articolo 13).

**La relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 2 della Convenzione, precisa che nell'attuale organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono presenti uffici e istituti aventi tra i compiti istituzionali proprio l'archiviazione dei dati sul patrimonio archeologico. Afferma, pertanto, che l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2 non comporta, né direttamente né indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 4, la RT rileva che la norma estrinseca lo stesso concetto di “tutela e conservazione del patrimonio archeologico” che è alla base della normativa nazionale di settore. L'applicazione dell'articolo già costituisce attività regolarmente programmata e attuata dal Ministero nell'ambito delle dotazioni di bilancio.

La RT sostiene che il principale effetto della Convenzione, contenuto nell'articolo 6, consiste nella cosiddetta procedura di “archeologia preventiva”, già oggi prevista per i lavori pubblici dall'articolo 28 del D. Lgs. 42/2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché dagli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 163/2006, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Inoltre l'articolo 28, comma 4, del D. Lgs. 42/2004 contiene una disposizione che già stabilisce, in caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico, che il soprintendente possa richiedere l'esecuzione di saggi archeologici preventivi sulle aree medesime, a spese del committente dell'opera (pubblica amministrazione o privato concessionario che agisce con i poteri pubblicistici). Tale norma ha introdotto, nell'ordinamento interno, una disposizione - rispetto alla quale è stata già verificata la copertura finanziaria - che assolve agli obblighi previsti dall'articolo 6 della Convenzione, in base ai quali ciascuna Parte si impegna a prevedere un sostegno finanziario alla ricerca archeologica da parte delle autorità pubbliche statali, regionali, o locali, secondo le rispettive competenze. La RT ribadisce, pertanto, quanto all'articolo 6, che l'archeologia preventiva nel caso di lavori privati costituisce solo un'evenienza già regolata dall'articolo 28 del Codice, nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori di scavo, emergano rinvenimenti di interesse archeologico. In tale evenienza, già a regime vigente, ove si rendano necessarie la sospensione dei lavori

e l'effettuazione di ulteriori ricerche che condizionino la prosecuzione dei lavori, le eventuali spese aggiuntive sono a carico del privato, che ha interesse a completare l'intervento, salvi i casi, invero rarissimi, in cui, a fronte di rinvenimenti di eccezionale interesse, sia necessario procedere all'espropriazione ai sensi dell'articolo 95 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con costi gravanti sui capitoli di bilancio del Ministero a ciò preordinati, senza nuovi ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT precisa che gli adempimenti di cui all'articolo 7 costituiscono attività istituzionali delle soprintendenze di settore, poiché il Codice dei beni culturali e del paesaggio riserva la ricerca archeologica allo Stato e per esso al Ministero. Tali adempimenti sono svolti, altresì, dalle facoltà universitarie e dagli istituti appositamente autorizzati alla ricerca archeologica a seguito di apposito atto di concessione del Ministero, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

La relazione ricorda che le previsioni di cui all'articolo 8 sono disciplinate, per la parte relativa agli scambi internazionali, dall'articolo 67 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che autorizza l'uscita temporanea dal territorio nazionale di beni culturali, anche archeologici, in attuazione di accordi culturali in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, sempre che i beni stessi non siano suscettibili di subire danni o costituiscano il fondo principale di un luogo della cultura. La RT specifica, quindi, che l'applicazione dell'articolo in esame non comporta, pertanto, alcuna modifica alla normativa di settore vigente, né all'attività amministrativa ordinariamente svolta.

Per quanto riguarda l'articolo 12, la RT fa presente che lo Stato italiano ha aderito a tutte le Convenzioni internazionali in materia di tutela del patrimonio culturale ed è firmatario di numerosi trattati bilaterali e multilaterali in materia di archeologia che prevedono, tra gli altri adempimenti, lo scambio di esperienze e di esperti della materia, sempre e comunque nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio. Ritiene, pertanto, che l'articolo 12 non innovi rispetto agli impegni normalmente già assunti dal Paese.

Quanto all'articolo 13, precisa che la norma non impone obblighi a carico dell'Amministrazione statale. La partecipazione italiana all'istituendo comitato di esperti, previsto dall'articolo in esame, sarà assicurata da un qualificato rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero o di altre amministrazioni statali. Le spese di missione derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, ovvero per la eventuale nomina dell'esperto italiano nell'ambito del comitato di esperti ivi previsto, sono così calcolate:

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| biglietto aereo a/r Roma-Strasburgo | euro 750          |
| rimborso pasti (euro 60 x 3 giorni) | euro 180          |
| alloggio (euro 120 x 3 giorni)      | euro 360          |
| Totale per una missione             | euro 1.290        |
| <b>Totale annuo (2 missioni)</b>    | <b>euro 2.580</b> |

Gli ulteriori adempimenti previsti dalla Convenzione (segnatamente agli articoli 3, 5, 9 e 10) costituiscono l'istituzionale attività svolta dal Ministero, nell'ambito delle competenze dei propri uffici centrali e periferici: se ne ribadisce, pertanto, la neutralità finanziaria.

L'onere totale derivante dalla Convenzione è valutato in euro 2.580 annui a decorrere dal 2014. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Trattandosi di onere valutato, il Ministero provvederà al monitoraggio della spesa e le eventuali variazioni verranno effettuate nell'ambito del programma “Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e comunque nell'ambito della missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici” dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali.

**Al riguardo** si prende atto che la norma prevede un'attività di monitoraggio degli oneri stimati dalla relazione tecnica ed individua, in caso di superamento delle spese stimate, la copertura dei maggiori oneri nell'ambito di un programma dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali nonché l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti.

Si prende altresì atto di quanto affermato dalla RT secondo la quale le attività previste dalla Convenzione sono in gran parte già svolte dalle strutture competenti.

In merito all'articolo 6 che prevede un “sostegno finanziario” alla ricerca archeologica e la dotazione di “mezzi materiali” per l'archeologia preventiva, appare utile acquisire informazioni in merito alle fonti di finanziamento già previste per tali finalità in base alla vigente normativa.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 13 dell'Accordo, andrebbero acquisiti chiarimenti tenuto conto che le ipotesi indicate ai fini della stima non costituiscono riferimenti inderogabili per l'attuazione della Convenzione. In particolare, si rileva che gli oneri sono stimati considerando la missione di un soggetto (rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero) effettuata con una frequenza di due volte all'anno per un totale di 6 giorni. Sul punto si chiede conferma circa l'assenza di ulteriori oneri legati ad eventuali remunerazioni comunque denominate da corrispondere agli esperti per le missioni effettuate, nonché una conferma diretta a precisare che lo svolgimento della suddetta attività non necessiti di un maggior numero di missioni o di giorni di permanenza all'estero del personale interessato.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si osserva che, come previsto dall'**articolo 3, comma 1**, del **ddl di ratifica**, all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Lo stesso articolo 3 prevede, al **comma 2** che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" e, comunque, della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**Al riguardo**, si ricorda che l'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in euro 2.580 a decorrere dal 2014, è riconducibile, come rilevato dalla relazione tecnica, alle spese di missione derivanti dalla partecipazione italiana all'istituendo Comitato di esperti di

cui all'articolo 13 della Convenzione, ossia per la eventuale nomina dell'esperto italiano nell'ambito del predetto Comitato. In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, si fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare invece opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, le riduzioni di spesa di cui trattasi dovrebbero essere espressamente riferite, come previsto dalla vigente disciplina contabile, alle sole spese rimodulabili delle dotazioni iscritte nel programma "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici" dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Su tale ultimo punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere quelli di cui al capitolo 1292 - piani di gestione 3 e 10 - dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.